

Codice A1610B

D.D. 1 marzo 2021, n. 105

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Modifica dello stato dei luoghi con trasformazione di terreno in vigneto su immobile situato in Frazione Rovereto e identificato catastalmente al Foglio 6, mappale 107 e parte del mappale 61. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 105/A1610B/2021

DEL 01/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE,

ENERGIA

E

TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Modifica dello stato dei luoghi con trasformazione di terreno in vigneto su immobile situato in Frazione Rovereto e identificato catastalmente al Foglio 6, mappale 107 e parte del mappale 61. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dell'*omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/924/2020A/A1600A

Rif. n. 83027/A1610B del 16/09/2020

126802/A1610B del 22/12/2020

RELAZIONE


Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: GAVI (AL)

Intervento: Modifica dello stato dei luoghi con trasformazione di terreno in vigneto su immobile situato in Frazione Rovereto e identificato catastalmente al Foglio 6, mappale 107 e parte del mappale 61.

Istanza: 

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Gavi, in data 16 settembre 2020, con nota prot. n. 6107 del 14 settembre 2020, inerente la pratica edilizia n. 147/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 22 dicembre 2020,

considerato che gli interventi previsti, secondo quanto indicato nella relazione tecnico descrittiva e nella documentazione integrativa, consistono nella *“trasformazione dell’area del mappale 107 e parte del mappale 61, mediante la rimozione delle essenze boschive presenti al fine di realizzare un vigneto”* e che, secondo la Tav. 3 – Conteggi, sono previste operazioni di scavo-riporto per un totale pari a circa 4.400,16 mq. e *“le operazioni di scavo sono dovute alla sola eliminazione delle ceppaie (...)”*,

considerato che, secondo quanto indicato nella richiesta di atti integrativi (prot. n. 85851/A1610B del 23 settembre 2020), l’iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l’intervento previsto possa essere riconducibile al punto B.33 dell’allegato B) del D.P.R. 31/2017,

visto che, ai sensi dell’art. 3, punto 6, dell’Accordo per la relazione paesaggistica semplificata stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero Beni Culturali in data 27 giugno 2020, per interventi riguardanti *“trasformazioni d’uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all’ettaro”* è ammessa la richiesta di autorizzazione corredata da relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l’intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi, secondo quanto indicato nella nota di trasmissione dell’istanza, non risulta al momento idoneo all’esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l’art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l’intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato dalla documentazione integrativa che:

- l'intervento in oggetto *“oltre ai movimenti terra per l'estirpazione delle ceppaie, non prevede altri interventi di messa in sicurezza del versante”* e che *“nella premessa della relazione forestale erroneamente è contenuto un refuso, non è infatti prevista la realizzazione di terre armate, ma quella di un vigneto (...) ovvero la trasformazione di area boscata in vigneto”*;
- *“per quanto concerne gli aspetti forestali l'intervento interessa un'area ove si riscontra la presenza di esemplari (...) derivanti da un rimboschimento effettuato su suolo in precedenza non boscato (...)”* costituito da *“un popolamento irregolare a prevalenza di specie esotiche (...) caratterizzato da una componente a ceduo e da alberi d'alto fusto (...) mentre in minor misura è la presenza di esemplari di specie autoctone. Questi ultimi (...) non sono di dimensioni significative o di particolare pregio ambientale e paesaggistico”*;
- l'area oggetto d'intervento, oltre al mappale 107 del foglio catastale n. 6, prevede soltanto una parte del mappale 61, a differenza di quanto indicato nella tavola n. 01 e in coerenza con quanto rappresentato nelle restanti tavole di progetto;

rilevato dalla Relazione tecnico-descrittiva che *“il vigneto seguirà lo schema di filari disposti a girapoggio, in relazione all'andamento delle curve di livello e secondo la disposizione caratteristica della zona, come individuabile nei vigneti adiacenti ai lotti interessati”*,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	ALL_MODELLO FINALE.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	ALL_RELAZIONE SEMPLIFICATA.pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica</i>	ALL1_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m

4	<i>Relazione tecnico-descrittiva</i>	ALL2_RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA.pdf.p7m
5	<i>Allegati alla relazione semplificata</i>	ALL3_ALLEGATI RELAZIONE SEMPLICIFATA.pdf.p7m
6	<i>Relazione forestale</i>	Relazione Forestale [REDACTED].pdf.p7m.p7m
7	<i>Elaborato grafico d'inquadramento</i>	TAV1_INQUADRAMENTO.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico con stato attuale e di progetto</i>	TAV2_ELAVORATI GRAFICI.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico con conteggi</i>	TAV3_CONTEGGI.pdf.p7m
10	<i>Elaborato integrativo</i>	[REDACTED] INTEGRAZIONE.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio

pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c., al Comune di Gavi (AL)
pec: ediliziaprivata@pec.comunegavi.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 450 del 05/01/2021
 AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
 DESCRIZIONE: GAVI - (AL)
 Modifica dello stato dei luoghi con trasformazione di terreno in vigneto
 Fraz. Rovereto (C.T. fg. 6. mapp. 107 e parte del mapp. 61)
 DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 05/010/2021
 protocollo entrata richiesta n. 56 del 05/01/2021
 RICHIEDENTE: [REDACTED]
[REDACTED] Privato
 PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
 PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
 DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
 Visto che l'intervento riguarda le opere per "Cambio d'uso del suolo da bosco [...] in coltivo per impianto vigneto";
 Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi* così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art 146 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Considerato che nella "Relazione forestale" a firma del [REDACTED] si attesta che l'area boscata oggetto di trasformazione, sottoposta a vincolo idrogeologico, non ospita *specie protette* ma si compone di esemplari di *specie esotica invasive o comunque non autoctone* di età superiore ai trent'anni e per il taglio delle quali è richiesta la compensazione monetaria;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, a condizione che:

- il terreno venga mantenuto inerbito in tutte le fasi di accrescimento del nuovo impianto;
- si conservino le capezzagne e/o terrazzamenti esistenti;
- si valutino eventuali altri aspetti di competenza degli altri Enti coinvolti nella tutela del territorio, anche in relazione alla realizzazione di opere idrauliche accessorie.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo